

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1225 del 26/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1053/03;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/02/2016 acquisita al Prot. Unione 8266 e da Arpa al PGFC3018 del 03/03/2016, da **LAVANDERIA PULILAMPO SRL** nella persona di Monti Mirco, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20**, comprensiva di:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

- 33. *“Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso”;*
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 23/03/2016 Prot. Unione 12443, acquisita al PGFC 4238 del 24/03/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 04/04/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 13672 e da Arpae al PGFC 4950 del 07/04/2016;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta in materia di impatto acustico in data 04/04/2016 con Nota Prot. Com.le 3569/2016, acquisita da Arpae al PGFC 4989 del 08/04/2016, il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *“ (...) Vista la Valutazione di Impatto Acustico allegata all'Istanza AUA redatta il 25/02/2016 a firma del TCA Ing. Monti Mirco; Valutato che le emissioni di rumore interne sono rappresentate dall'utilizzo di lavatrici, asciugatrici, stiratrici e piegatrici nonché dalla movimentazione dei materiali in aree specifiche di deposito, mentre quelle esterne sono rappresentate dagli impianti tecnologici fissi e che le sorgenti verranno emesse solo nel periodo di riferimento diurno. Valutato altresì e che in base alla classificazione acustica comunale il capannone ricade in classe V mentre il Ricettore Sensibile R1 (fabbricato residenziale) in classe III. Visto il parere di ARPA pervenuto in data 25/03/2016 prot. n. 3273 (...), considerato che non si rilevano condizioni di criticità acustica presso l'area oggetto di valutazione e presso il ricettore sensibile, in quanto le rilevazioni fonometriche non hanno evidenziato il superamento dei limiti assoluti differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997, presso i ricettori individuati, si esprime parere favorevole nel rispetto delle emissioni previste dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno. Qualora la rumorosità dell'attività prodotta della ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione suddetta, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA.”;*

Dato atto che il soprarichiamato parere di Arpae riporta le seguenti Valutazioni:

“Valutato che :

- ☐ *la relazione di impatto acustico è stata effettuata secondo i criteri di cui alla D.G.R. 673/2004;*
 - ☐ *le fonometrie presentate risultano di congrua durata e rappresentative della condizione acustica presente nell'area di indagine;*
 - ☐ *le rilevazioni fonometriche non evidenziano il superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione di cui al DPCM 14/11/1997, presso i ricettori individuati;*
- non si evidenziano condizioni di criticità acustica e superamenti dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso il ricettore sensibile. Con riferimento alla richiesta di parere dell'istanza in oggetto indicata, rilevato che l'Autorizzazione Unica Ambientale comprende la valutazione di impatto acustico; con la presente si esprime parere favorevole, in quanto detta valutazione non evidenzia superamenti dei limiti di legge, secondo le valutazioni di cui al suddetto Rapporto Tecnico acustico.”;*

Atteso che a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta in data 04/04/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" in data 21/04/2016 ha prodotto il seguente rapporto istruttorio:

" (...) Tenuto conto che la Ditta con PEC del 06/04/16 PGFC/2016/4950 ha comunicato che "L'attività svolta dalla ditta LAVANDERIA PULILAMPO srl, si attua attraverso attrezzature industriali quali lavatrici che utilizzano acqua (non è un'attività tipo lavasecco che utilizza solventi) ed essiccatoio (alimentato tramite vapore prodotto dalle caldaie di cui al punto successivo) costituenti un ciclo di lavaggio esclusivamente ad acqua, dunque non a secco e senza utilizzo di solventi";

Tenuto conto che nella nota di cui sopra la Ditta ha altresì specificato quanto segue:

- "Le Emissioni E1 ed E2 indicate nella pratica 12/AUA/2016, relative a generatori per produzione vapore a gas metano con potenza termica di 1395 kW e 800 kW sono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto non è necessario presentare la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- Le Emissione E3 indicata nella pratica 12/AUA/2016, relative ad essiccatoio sono classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto non è necessario presentare la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera";*

Rilevato che, sulla base delle integrazioni presentate con PEC del 06/04/16 PGFC/2016/4950, la Ditta, contrariamente a quanto inizialmente richiesto, ritiene che per le emissioni E1, E2 ed E3 presenti nello stabilimento non sia necessario richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, in quanto classificabili come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

(...)

considerate le precisazioni fornite dalla Ditta come sopra riportate, si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che l'attività di lavanderia per la quale la Ditta LAVANDERIA PULILAMPO srl ha presentato l'istanza di AUA in oggetto, ricade fra gli impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, indicati alla lettera dd) (emissioni E1 ed E2 Generatori per produzione vapore a metano con potenza termica rispettivamente di 1395 kW e 800 kW) e lettera d) numero 2) (emissione E3 Aria da essiccatoio) del punto 1. parte I dell'Allegato IV e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06, non risulta sottoposta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/06.";

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, acquisite in data 13/04/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopracitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di LAVANDERIA PULILAMPO SRL che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LAVANDERIA PULILAMPO SRL** (C.F./P.IVA 03551630407), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20, per l'**insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di lavanderia industriale, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- Le acque reflue, che prima dello scarico nel corpo recettore, recapitano in un impianto di depurazione ad ossidazione a fanghi attivi da 650 a.e., sono quelle derivanti dalla confluenza delle acque reflue derivanti dall'attività di lavanderia industriale tal quali e delle acque reflue domestiche, derivanti da un'annessa civile abitazione, dai servizi di mensa e dagli uffici, preventivamente trattate in fossa Imhoff;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- A valle dell'impianto di depurazione nel pozzetto di ispezione terminale posto all'interno della proprietà è installato un campionatore automatico del tipo autosvuotante. Lo stesso campionatore è alloggiato in apposito vano di protezione;
- Lo scarico sopraindicato recapita nel fosso interpodereale che si immette nel Torrente Borello afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 22/01/2007 PGFC 778/2007, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 7250/2007 del 25/01/2007, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 51 del 26/01/2007 Prot. n. 8550/2007 così come integrata dall'atto n. 176 del 23/02/2007 Prot. n. 19052/2007, precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione e al parere ARPA sopracitati, integrate dall'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico relativamente ai parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali, in analogia con le modalità autorizzatorie relative agli scarichi di acque reflue industriali.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica comprensiva di dimensionamento, specifiche tecniche, planimetria generale, profilo idraulico e opere civili dell'impianto di depurazione, datata 30/03/2006 a firma del Per. Ind. Missiroli Nerio e del Dott. Drudi Marco, acquisita agli atti in data 03/03/2016 Prot. Arpae PGFC n. 3018/2016;
- Tavola recante ad oggetto "Schema Rete Fognaria – Acque Bianche e Nere", in scala 1:200, datata 22/11/2006, a firma dell'Ing. Fiumana Orlando, acquisita in atti in data 22/11/2006 Prot. Prov.le n. 87822/2006.

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Rovereto, 18/20 – Loc. San Romano – Mercato Saraceno
Destinazione dell'insediamento	Lavanderia industriale
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (Acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavanderia industriale a cui confluiscono le acque reflue domestiche, derivanti da un'annessa civile abitazione, dai servizi di mensa e dagli uffici)
Sistemi di trattamento	Impianto di depurazione ad ossidazione a fanghi attivi da 650 a.e. a cui confluiscono: - acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavanderia industriali tal quali e - acque reflue domestiche derivanti da un'annessa civile abitazione, dai servizi di mensa e dagli uffici preventivamente trattate in fossa Imhoff
Ubicazione del pozzetto fiscale	Immediatamente a valle dell'impianto di depurazione dentro la proprietà. Nello

di campionamento	stesso pozzetto è installato, in apposito vano di protezione, un campionatore automatico del tipo autosvuotante
Corpo Recettore	Fosso interpodereale che si immette nel Torrente Borello - Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico ,il pozzetto di ispezione terminale, posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione all'interno della proprietà e nel quale è installato un campionatore automatico del tipo autosvuotante, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Tensioattivi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), unitamente al verbale indicante le modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) All'impianto di depurazione dovrà essere eseguita una costante manutenzione, le vasche dei fanghi dovranno essere vuotate con periodicità adeguata. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque. Tutte le suddette operazioni dovranno essere conformi alla normativa sui rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 6) **Le operazioni di disinfezione dovranno essere eseguite senza l'uso di Ipoclorito di Sodio quale disinfettante chimico.**
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.